



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

REGOLAMENTO INTERNO DI CONTABILITA' E TESORERIA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

-Visto l'art. 24 comma 3 della legge n. 247/2012 che prevede che gli Ordini Circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti;

-Visto l'art. 1 paragrafo 9 terzo comma della Direttiva CE 2004/18 che stabilisce che un ente costituisce un organismo pubblico soggetto alle disposizioni della direttiva allorchè ricorrano cumulativamente tre condizioni: che tale ente sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale (lettera a), che esso sia dotato di personalità giuridica (lettera b) e che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dall'autorità pubblica che la sua gestione sia soggetta al controllo di quest'ultima, oppure ancora che più della metà dei membri del suo organo di amministrazione di direzione o di vigilanza sia designata dall'autorità pubblica (lettera c);

-Vista la sentenza n. 21226/2011 della Cassazione che ha ritenuto "incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico" sicché "non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione al semplice fine di accertare la rispondenza fra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti";

-Vista la sentenza n. 199 del 13/672013 con la quale la Corte dei Conti sez. I Giurisdizionale del Veneto ha negato la propria giurisdizione in materia di cd. danno erariale per quanto attiene agli Ordini Professionali e, richiamata l'ampia motivazione del provvedimento per il quale " l'evoluzione della giurisdizione contabile in senso sempre più marcatamente oggettivo, caratterizzata dalla non esaustività del rapporto di servizio quale presupposto per l'incardinamento della giurisdizione contabile e della sostituzione di detto criterio di collegamento con quello oggettivo della natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate se, da un lato, ha comportato l'estensione delle potestà iudicanti a fattispecie prima escluse in base al rigoroso criterio soggettivo della natura pubblica dell'agente (si pensi ai privati destinatari di finanziamenti pubblici malgestiti o distratti per altri scopi), dall'altro non può non



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

comportare, a contrariis e per coerenza, il disconoscimento della giurisdizione contabile a favore della giurisdizione ordinaria in casi in cui, pur a fronte della natura e delle finalità pubbliche dell'ente, manchino risorse pubbliche da gestire”;

- Ritenuto che l'art. 24 della legge 247/2012 attribuisce all'Ordine degli Avvocati autonomia regolamentare;

- Ritenuto inapplicabile il D.L. 16/2012 (convertito con modifiche dalla L. 44/2012)

Con delibera in data 20 dicembre 2013 ha approvato ai sensi dell'art. 29 L. 247/2012 il seguente Regolamento

Visto l'art. 31 della legge 247/2012 ha approvato **con delibera in data 4 marzo 2016** le modifiche del regolamento che segue di cui all'art. 9 bis.

Con **delibera in data 27 aprile 2018**, ha approvato le modifiche del regolamento che segue di cui all'art. 5 bis.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Ambito applicativo

1.1 – Il seguente Regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione indicando un sistema di scritture e di rilevazioni finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività del Consiglio dell'Ordine nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza.

1.2 – Entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è convocata l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

Articolo 2 – Principi contabili

2.1 – Alla contabilità dell'Ordine degli Avvocati non si applicano le disposizioni della L. n. 259/1958, del D.P.R. 696/79, della L. n. 20/1994, della L. n. 94/77, della L. 196/2009 del D. Lgs. 91/2011 e del D.L. 16/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 44/2012 né il Regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003 ed ogni altra norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

2.2 – le operazioni contabili effettuate dall'Ordine dovranno essere registrate in scritture cronologiche e sistematiche tenute sulla base di criteri di completezza e analiticità che consentano di rappresentare in ogni periodo dell'anno ed in un apposito documento annuale la situazione finanziaria in conformità al presente Regolamento ed alle successive modifiche nonché a



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

quelli eventualmente emanati dal CNF.

Tutte le entrate e le uscite debbono essere iscritte in bilancio senza alcuna compensazione tra le poste.

I contributi da riscuotere per conto del CNF dovranno essere imputati in conti di entrata e di uscita accesi tra le partite di giro.

E' vietata ogni gestione fuori bilancio

Articolo 3 – Provvedimenti di gestione delle risorse

3.1 - Ai fini del presente Regolamento i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti di gestione sono: il Consiglio per gli atti e i provvedimenti di attuazione e di indirizzo e il Consigliere Tesoriere per quanto concerne l'attività gestionale.

3.2 – il Consigliere Tesoriere redige ogni anno i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO II

Bilancio di previsione

Articolo 4 – principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio di previsione

4.1 – L'esercizio finanziario ha la durata di un anno: esso inizia il 1 gennaio e termina il successivo 31 dicembre

4.2 – la gestione finanziaria si svolge sulle indicazioni del bilancio di previsione predisposto dal Consigliere Tesoriere, deliberato dal Consiglio entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine previsto da apposita delibera del Consiglio dell'Ordine

4.3 – il bilancio di previsione è sottoposto all'esame del Consiglio e alla approvazione dell'Assemblea ed è accompagnato dalla relazione del Consigliere Tesoriere e alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto. A tal fine lo schema del bilancio di previsione è depositato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 5 giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione.

4.4 – il bilancio di previsione è formulato in termini di cassa ed è strutturato in conti di entrata e di uscita, definito dal Consiglio su proposta del Consigliere Tesoriere.

4.5 – costituisce allegato al bilancio la relazione del Consigliere Tesoriere.

4.6 – il bilancio di previsione annuale ha carattere indicativo ed è redatto in base a criteri di prudenza.

Articolo 5 – classificazione delle entrate e delle uscite



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

5.1 – il bilancio preventivo indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di sostenere nello stesso esercizio, suddivise in conti di entrata e di uscita.

5.2 – i conti possono essere classificati ulteriormente per sottoconti a seconda della necessità della gestione. La classificazione in conti e sottoconti a seconda dell'oggetto viene stabilita e/o modificata nel numero e nella denominazione dal Consigliere Tesoriere ai fini della gestione e della rendicontazione.

Articolo 5 bis – sovvenzioni per stato di bisogno

5bis. 1 - Il Consiglio delibera ogni anno la somma da destinare in bilancio, a avvocati che, versando in stato di bisogno, ne facciano motivata richiesta al Consiglio.

TITOLO III

Il rendiconto di gestione

Articolo 6 – Il rendiconto di gestione

6.1 – Le risultanze della gestione dell'esercizio sono riassunte e dimostrate nel rendiconto di gestione, cui è allegata la relazione sulla gestione del Consigliere Tesoriere.

6.2 – Lo schema del rendiconto è depositato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 5 giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione.

6.3 – Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il mese di gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, salvo diverso termine previsto da apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 7 – Classificazione delle entrate e delle uscite

7.1 – Il rendiconto comprende l'esposizione della gestione delle entrate e delle uscite, classificate per conti e sottoconti come nel bilancio preventivo, evidenziando le somme riscosse e quelle pagate.

7.2 – Il rendiconto deve altresì indicare le disponibilità finanziarie al 31 dicembre di ogni anno con indicazione del saldo iniziale di cassa e di banca, con la somma delle entrate e delle uscite nel periodo ed il saldo di fine esercizio.

7.3 – Il rendiconto generale è accompagnato dalla relazione del Consigliere Tesoriere sull'andamento della gestione. In detta relazione si pongono in evidenza le spese sostenute ed il risultato conseguito dall'Ente.

TITOLO IV – Scritture e registrazioni contabili

Articolo 8 – Le scritture contabili



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

8.1 – Le scritture contabili del Consiglio dell’Ordine seguono il principio di cassa.

8.2 – le scritture relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun pagamento di spesa il totale preventivato e pagato a fine esercizio; lo stesso dicasi per le riscossioni.

8.3 – Le scritture contabili devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all’inizio dell’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno, nonché la consistenza del patrimonio alla fine dell’esercizio ed il relativo risultato di gestione.

8.4 – Per la tenuta delle scritture contabili l’Ordine può avvalersi di consulenti esterni.

Articolo 9 - le registrazioni contabili

9.1 – Il Consiglio dell’Ordine dovrà tenere le seguenti scritture:

- a) il partitario dei movimenti contabili per conto di spesa;
- b) il partitario dei movimenti contabili per conto di entrata;
- c) il giornale cronologico di tutte le operazioni d’esercizio.

Articolo 9-bis – Revisore contabile

9bis. 1- L’attività dell’Ordine degli Avvocati di Lucca è soggetta al controllo di un Revisore contabile munito della qualifica professionale prescritta dalla disciplina di riferimento.

9bis. 2- Il Revisore contabile è nominato dal Presidente del Tribunale di Lucca. L’incarico può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso.

9bis. 3- Il revisore contabile partecipa alle adunanze del COA e alle assemblee degli iscritti indette dal COA, su invito del COA stesso, in occasione dell’assunzione di decisioni rilevanti sotto il profilo economico-patrimoniale ovvero nell’ipotesi in cui il revisore, sempre in relazione alle suddette decisioni, ne ritenga necessaria la sua partecipazione.

9bis. 4- Il revisore contabile controlla, comunque, periodicamente i verbali delle adunanze del COA con riferimento ai provvedimenti di contenuto economico-patrimoniale esprimendo parere favorevole attraverso l’apposizione di un visto ovvero formulando, se del caso, osservazioni.

9bis. 5- Il revisore contabile inoltre, eventualmente coadiuvato dai consulenti dell’Ordine, verifica trimestralmente la regolarità, rispetto al presente regolamento di contabilità, della tenuta delle scritture contabili e l’osservanza degli ulteriori adempimenti previsti da specifiche normative.

9bis. 6- Per l’attività svolta dal Revisore contabile è istituito un apposito



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

libro, vidimato dallo stesso Revisore, sul quale sono riportati i verbali riferiti allo svolgimento delle proprie mansioni.

TITOLO V – Attività negoziale

Articolo 10 – disposizioni generali

10.1 – Nell’ambito degli indirizzi, degli obiettivi e del programma del Consiglio dell’Ordine, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, le modalità essenziali del contratto sono di competenza del Consiglio dell’Ordine.

10.2 - Alla stipula dei contratti provvede il Presidente o il Tesoriere o il Consigliere all’uopo delegato, secondo specifica e previa delibera del Consiglio stesso. Ogni acquisto di beni e servizi deve essere preceduto da specifica delibera del Consiglio di approvazione della spesa.

10.3 – Per acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 10.000,00 (diecimila) sarà necessario, quando possibile, acquisire preventivi di spesa da almeno 3 soggetti. La scelta sarà effettuata dal Consiglio in base ai seguenti criteri: qualità della prestazione e/o del bene, modalità e termini di esecuzione e prezzo.

10.4 – Si considerano ordinari gli impegni uguale o inferiori a € 500,00 (cinquecento) ai quali il Consigliere Tesoriere o il Presidente o altro soggetto all’uopo delegato possono provvedere anche in assenza di apposita delibera, ovvero i pagamenti eseguiti in virtù di contratti ad esecuzione continuata già deliberati in precedenza.

TITOLO VI Quote associative e riscossione

Articolo 11 - Quote associative

11.1 – Il Consiglio dell’Ordine determina, ai sensi dell’art. 29 comma 3 della L. 247/12:

a) il contributo annuale o eventuali contributi dovuti dagli iscritti a ciascun albo, registro o elenco;

b) i contributi per l’iscrizione negli albi, nei registri, negli elenchi, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per il parere sui compensi.

L’entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio del bilancio del Consiglio.

11.2 – Il Consiglio può prevedere importi diversi a seconda della anzianità di iscrizione all’Albo, di iscrizione all’Albo speciale dei Cassazionisti e, analogamente, distinguere tra Praticanti semplici e Praticanti abilitati al Patrocinio ai sensi dell’art. 8 RDL 27 novembre 1933 n. 1578 attualmente



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

ancora in vigore.

Articolo 12 – Riscossione delle quote

12.1 – Il Consiglio dell’Ordine provvede alla riscossione dei contributi associativi di cui alla lettera a) art. 11 del presente regolamento e di quelli dovuti al CNF secondo le modalità e nei termini stabiliti con propria delibera, eventualmente anche ai sensi della normativa concernente la riscossione delle imposte dirette mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza, ovvero mediante versamenti eseguiti dagli iscritti presso l’istituto di credito indicato a cui è affidato il servizio di cassa o per il tramite di concessionari della riscossione.

12.2 – Il Consiglio dell’Ordine provvede alla riscossione delle quote arretrate nei termini e con le modalità che adotterà con propria delibera nel rispetto della legge professionale e delle norme attuative anche ai sensi della normativa concernente la riscossione delle imposte dirette, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per gli anni precedenti. Le spese e gli oneri di riscossione verranno posti a carico dei singoli associati che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione

12.3 Ai sensi dell’art. 29 sesto comma L. 247/12 coloro che non adempiono al versamento sono sospesi dall’esercizio della professione, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell’Ordine con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento con delibera assunta dal Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

12.4 – Solo in casi eccezionali, ad istanza dell’interessato che avrà l’onere di allegarne e comprovarne le ragioni, il Consiglio dell’Ordine può consentire ritardi o dilazioni nel pagamento delle quote associative.

TITOLO VII Rimborsi

Articolo 13 – Retribuzioni e spese rimborsabili

13.1 – Le attività esercitate dai consiglieri e dagli iscritti all’albo in rappresentanza dell’Ordine in occasioni di riunioni, dibattiti, convegni, congressi ecc. non sono soggette ad alcuna forma di retribuzione.

13.2 – Non è oggetto di indennità di missione o di qualsiasi altro riconoscimento economico il tempo dedicato alle attività istituzionali comunque connesse con iniziative dell’Ordine.

13.3 Sono soggette a rimborso le spese sostenute per lo svolgimento di attività istituzionali autorizzate dal Consiglio dell’Ordine.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Articolo 14 – Modalità dei rimborsi delle spese sostenute

14.1 - Tutte le spese sono soggette a rimborso a seguito di visto del consigliere Tesoriere.

14.2 - Non sono rimborsabili le spese di soggiorno e vitto ove il partecipante si trattienga per motivi personali oltre il periodo strettamente necessario alla missione

14.3 – Sono legittimati a richiedere il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) gli impiegati dell'Ordine;

b) i Consiglieri;

c) gli iscritti all'albo quando operano su mandato del Consiglio;

d) gli esperti esterni quando operano a supporto delle attività istituzionali deliberate dal Consiglio

14.4 - Le spese non specificatamente previste nel presente regolamento devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio. In caso di urgenza il Presidente può autorizzare una spesa; in tal caso, alla prima riunione utile del Consiglio, detta autorizzazione deve essere sottoposta al vaglio dello stesso.

Articolo 15 – Trasferte

15.1 - Sono ammesse al rimborso, nei limiti di cui al presente regolamento le spese di spostamento dal luogo di residenza al luogo di destinazione e viceversa.

15.2 - Per gli spostamenti sono ammesse al rimborso le spese per l'utilizzo di mezzi propri, treni, aerei taxi e altri mezzi di trasporto. All'uso del mezzo proprio compete il rimborso della quota totale prevista dalle tabelle pubblicate dall'ACI per l'anno in corso; sono altresì rimborsabili le spese documentate di pedaggio autostradale, trasporto su traghetti e sosta dell'autoveicolo. L'uso del mezzo proprio è comunque subordinato alla dichiarazione dell'interessato che sollevi l'Ordine da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

15.3 - Il rimborso delle spese è susseguente alla presentazione dei relativi documenti giustificativi in originale.

Articolo 16 – Vitto e alloggio

16.1 – Si ha diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio alle seguenti condizioni:

a) le spese relative al pranzo e alla cena verranno rimborsate nella somma massima di € 30,00 per ciascun pasto

b) le spese relative al pernottamento verranno rimborsate solo per



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

pernottamenti in hotel o similari di quattro stelle od inferiori situati nelle vicinanze del luogo in cui si svolge la missione.

Articolo 17 – attività relative al rimborso

17.1 – le spese ammesse al rimborso saranno rimborsate dal Consigliere Tesoriere

17.2 - al fine di ottenere il rimborso dovuto il soggetto interessato deve presentare in Segreteria tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute. Nel caso in cui detti documenti fossero smarriti il Consiglio potrà deliberare, di volta in volta, l'ammissibilità del rimborso richiesto sulla base di precedenti specifici e previa dichiarazione sottoscritta dal richiedente.

17.2 – i rimborsi saranno effettuati al netto delle ritenute fiscali

17.3 – ogni spesa non giustificata o eccedente i limiti sopra indicati non sarà rimborsata

TITOLO VIII – disposizioni finali

Articolo 18 – Entrata in vigore

18.1 – Il presente Regolamento sarà pubblicato nell'Albo e nel sito dell'Ordine e entrerà in vigore il 1 gennaio 2014

Modificato in data 23/11/2023.